

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 299/CGF

(2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 16 maggio 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Carlo Porceddu – Presidente f.f.; Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Maurizio Greco, Dott. Lucio Molinari, Dott. Stefano Toschei – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO REGGINA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. GIUSEPPE RANIERI;**
 - **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. VIGENTE, PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE,**
- INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 85, LETT. B, PARAGRAFO VI, N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. (NOTA N. 5705/680 PF13-14 SP/BLP DEL 7.4.2014 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 74/CDN del 30.4.2014)**

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla Reggina Calcio di Reggio Calabria e, per l'effetto, annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO REGGINA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 5 AL SIG. GIUSEPPE RANIERI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 85, LETT. B, PARAGRAFO VI/VII, N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S.;**
 - **INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. SERGIO GIORDANO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 1, C.G.S.;**
 - **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 E AMMENDA DI €7.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. VIGENTE, PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE,**
- INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE ((NOTA N. 6069/707 PF13-14 SP/BLP DEL 22.4.2014). (NOTA N. 6070/694 PF13-14 SP/BLP DEL 22.4.2014) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 75/CDN del 7.5.2014)**

La C.G.F. accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dalla Reggina Calcio di Reggio Calabria:

- riducendo a 1 punto di penalizzazione in classifica la sanzione inflitta alla reclamante;
- rideterminando in mesi 2 l'inibizione inflitta al Sig. Giuseppe Ranieri.

Annulla per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO TERNANA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ZITO ANTONIO SEGUITO GARA TERNANA/BARI DEL 3.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 77 del 6.5.2014)

La C.G.F. accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dalla Ternana Calcio di Terni riducendo la sanzione della squalifica inflitta al calc. Zito Antonio a 3 giornate effettive di gara più l'ammenda di €1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Maurizio Greco, Dott. Lucio Molinari, Dott. Stefano Toschei; Prof: Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

4. RICORSO S.S.C. NAPOLI AVVERSO LE SANZIONI:

- **OBBLIGO DI DISPUTARE DUE GARE A PORTE CHIUSE;**
- **AMMENDA DI €20.000,00 EX ART. 14 N. 2 C.G.S. ED AMMENDA DI €40.000, 00 EX ART. 12 N. 3 C.G.S.,**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TIM CUP, FIORENTINA/NAPOLI DEL 3.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 186 del 7.5.2014)

La C.G.F. accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dal S.S.C. Napoli di Napoli e, per l'effetto, ridetermina le sanzioni nelle misure seguenti:

- obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse;
- ammenda ex art. 14 n. 2 C.G.S. di €70.000,00 con diffida;
- ammenda di €40.000,00 ex art. 12 n. 3 C.G.S..

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO A.C. CHIEVO VERONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PELLISSIER SERGIO SEGUITO GARA CHIEVO VERONA/TORINO DEL 4.5.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n. 185 del 7.5.2014)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'A.C. Chievo Verona di Verona, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 16 maggio 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete